voci fraterne



ORGANO
FEDERAZIONE
NAZIONALE
EXALLIEVI
DI DON BOSCO



ANNO XLV 15 GENNAIO 1964 N. 2

Il perchè "della presente pubblicazione"

Nell'ultimo Consiglio Nazionale, tenutosi a Zafferana nel novembre u. s., furono riesaminati i Regolamenti della *Federazione Nazionale, delle Federazioni Regionali e delle Unioni*, come ne fu data notizia in « Voci Fraterne » di dicembre scorso.

Com'è ovvio, non furono prese delle decisioni definitive, ma venne suscitato il problema con esposizioni ben studiate da parte dei Relatori ufficiali e si conclusero le discussioni con l'inserire l'argomento nei punti programmati per l'anno 1963-64; argomento che ha per fine di stimolare tutti i Dirigenti delle Federazioni e delle Unioni allo studio dei Regolamenti, onde poter così giungere ad una loro redazione più corrispondente alle necessità dei tempi attuali.

Ogni Presidenza Regionale raccoglierà le esperienze dei Consigli direttivi delle Unioni. Saranno inoltre istituite, a tempo opportuno, delle Commissioni interispettoriali.

La Presidenza Nazionale ha pensato di far uscire ogni mese un fascicolo di « Voci Fraterne », come il presente, con lo scopo di mettere a disposizione di tutti i Dirigenti le proposte, i suggerimenti e ogni altra iniziativa in materia di Regolamenti; questo fascicolo dovrebbe essere il punto d'incontro a cui affluiscono tante utili esperienze e da cui ciascuno potrà attingere argomenti per una sana critica costruttiva.

Il sacrificio della spesa per la pubblicazione del presente fascicolo sarà certamente ricompensato da un maggior incremento organizzativo del nostro Movimento Exallievi.

Nella presente pubblicazione diamo la precedenza alla Relazione dell'*Avv. Sartori*, il quale fece un accurato studio sul *Regolamento delle Unioni* e lo illustrò, da par suo, nell'ultimo Consiglio Nazionale.

Ricordiamo che le osservazioni, le proposte e le critiche dei singoli Dirigenti è bene siano indirizzate alle rispettive Presidenze Regionali, che a loro volta le spediranno alla Segreteria Generale.

La Segreteria Generale

PROSPETTIVE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL "REGOLAMENTO DELLE UNIONI"

Nel comunicarmi che, nella riunione del 6 ottobre 63 la Presidenza Nazionale aveva pensato di affidare a me l'esame del Regolamento delle Unioni, il Segretario Generale mi precisava, che nel 6° Consiglio Nazionale si sarebbe « svolto un approfondito esame del testo dei *Regolamenti nazionale, regionale e locale*, nella ricorrenza del decimo anniversario del loro rinnovamento ». Egli mi trasmetteva « una bozza di schema su ritocchi eventuali » dichiarando che, però, sarei stato « pienamente libero di presentarne altri, di sostituirli e di avanzare proposte », aggiungendo che « non si pretendeva di redigere nuovamente tali Regolamenti, ma di perfezionarli senza alterarne la sostanza ».

Sulla base di tali orientamenti ho riesaminato attentamente il *Regolamento delle Unioni* riandando con la mente alle laboriose giornate del 1953 ed alle impegnative discussioni dalle quali era uscito il testo che ora si tratta di rielaborare sulla scorta di dieci anni di esperienza che sono, in concreto, i primi dieci anni di effettiva organizzazione del Movimento Exallievi, come è precisato giustamente nelle « considerazioni » premesse dal Segretario Generale, alla raccolta delle statistiche per l'anno sociale 1962-63.

Ed è proprio dal vaglio delle disposizioni regolamentari varate nel 1953, condotto sulla scorta dell'esperienza da me fatta quale Presidente Regionale nell'ambito della vita concreta delle Unioni della mia Federazione, che io ho tratto le considerazioni

che verrò esponendo. Ma nel dubbio, doveroso, che esse possano non essere giuste, o anche eventualmente soltanto in parte, ho dato loro la qualifica di *prospettive* e non quella di *concrete proposte* per *il perfezionamento del Regolamento* in oggetto. Ed ecco qui di seguito l'enunciazione ed una breve spiegazione delle singole prospettive.

Sull'art. 1, *nonchè, subito, anche* **sull'art. 23.**

È mia opinione che l'art. 1 debba assorbire l'art. 23; anche la Presidenza Nazionale il 6 ottobre scorso aveva espresso il parere che « la dizione dell'art. 23 potrebbe essere opportunamente riveduta ».

Si legga tale articolo e si vedrà che in esso si è tentata una definizione dell'« Unione » per dire come essa sia *costituita*, ma cercando di spiegare nella prima parte che cosa *l'Unione non è* e nella seconda *che cosa essa è*. Risulta evidente, quindi, che la prima parte (che potrebbe essere allungata all'infinito nei suoi raffronti negativi) non interessa ai fini della precisazione del contenuto costitutivo dell'Unione Exallievi di Don Bosco, mentre la seconda parte, come attinente a tale precisazione, trova il suo naturale collocamento in quell'art. 1 che s'impegna di definire appunto la « costituzione », ossia il contenuto costitutivo dell'Unione Exallievi.

Pare, perciò, più esatto convogliare la seconda parte dell'art. 23 nell'art. 1, modificandone l'espressione finale così: « per realizzare i suoi insegnamenti in continuazione ideale della vita di collegio od oratorio, con le porte aperte a tutti gli Exallievi, come un grande Oratorio Festivo ».

Sull'art. 2

Una breve considerazione sul comma n. 2 e un più lungo discorso sul comma n. 5 collegato, per sua stessa enunciazione (« attività personali e collettive ») all'art. 24. Nel comma 2 ritengo sia il caso di togliere l'inciso « nella sua conformazione nazionale, ispettoriale (o regionale) e locale », perchè esiste un art. 6 che spiega come « l'Unione sia aggregata alla Federazione Nazionale per il tramite della Federazione regionale o ispettoriale ».

Il più lungo discorso sul comma 5 è in relazione all'art. 24 e lo riassumo in questi termini:

— si completi il comma 5 aggiungendo alla menzione dell'art. 6 Statuto-base la menzione dell'art. 24 del Regolamento dell'Unione;

— si sfrondi l'art. 24 (secondo l'opinione già espressa dalla Presidenza Nazionale) riducendo l'elencazione, tenendo presente che è opportuno menzionare *le attività per così dire « classiche »* inerenti al metodo e conseguenti al risultato educativo della Scuola Salesiana, mentre non è il caso di indugiare in eccessive esemplificazioni che, in sostanza, sono già nell'ambito ideale delle attività come sopra definite « classiche »; non senza aggiungere che dieci anni di esperienza ci hanno insegnato *una specie di prassi Salesiana sul piano delle attività realizzabili*, i cui risultati possono ritenersi pienamente soddisfacenti ai fini istituzionali nel Movimento Exallievi.

Aggiungo che nell'enunciazione dell'art. 24 toglierei la specificazione « le seguenti attività », per dire soltanto « attività (adattabili ai luoghi, ai tempi e alle persone) » e completerei l'esordio dicendo « fra le quali si indicano come particolarmente aderenti al messaggio di Don Bosco »: e continuerei così:

1) *Attività religiose*

— Esercizi Spirituali;
— Esercizio mensile della Buona Morte;
— Triduo di preparazione alla Pasqua;
— Aiuto all'organizzazione della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani;
— Diffusione del Culto di Maria Ausiliatrice e di S. Giovanni Bosco.

2) *Attività Culturali*

— Corsi di Conferenze, di studio e di aggiornamento culturale in genere e sulla Dottrina Sociale della Chiesa secondo le Encicliche Papali in particolare;
— Diffusione della buona stampa;
— Mostre di lavori di Exallievi artigiani o professionisti.

3) *Attività Artistiche, Ricreative e Sportive*

— Costituzione e funzionamento di filodrammatiche;
— Costituzione e funzionamento di complessi corali e musicali;
— Costituzione e funzionamento di squadre sportive;
— Organizzazione di gite ecc.

4) *Attività Sociali*

— Tutte le iniziative che valgono a realizzare l'invito di Don Bosco « tenetevi uniti ed aiutatevi ».
— Festa di Don Bosco, la cui organizzazione è affidata in modo particolare agli Exallievi (N. B.: nell'attuale dizione dell'art. 24 la Festa di Don Bosco è inclusa nelle « attività religiose »).

— Festa della riconoscenza dedicata al direttore dell'Istituto (da questa festa nacque il Movimento degli Exallievi);

— Convegno annuale (N. B.: nella dizione attuale si parla invece di « giornata dell'Exallievo », ma siccome è ormai radicata nella tradizione l'espressione « convegno annuale », mai menzionata nella dizione attuale del Regolamento, ritengo sia il caso di usare nel Regolamento l'espressione tradizionale.

Sull'art. 3

Nelle note orientative della Presidenza Nazionale è detto: « non sembra molto pertinente »; ritengo che tale opinione sia da condividere e che quindi l'articolo si debba togliere, giacchè esso dice che la continuazione degli Exallievi, già soci delle « Compagnie Salesiane » nel compiere le loro promesse, è « *una continuazione individuale* », e quindi non pertinente all'ambito del Regolamento della Unione Exallievi.

Sull'art. 4

Toglierei l'inciso « che in qualsiasi modo possono compromettere l'Unione e l'Opera Salesiana », perchè mi sembra preoccupazione eccessiva.

Sull'art. 7

Sostituirei il « *sono iscritti* » con il « *possono iscriversi* » e ciò per opportuna armonia con il concetto base della spontaneità dell'associazione espressa nel fondamentale art. 1.

Sull'art. 8

All'espressione « chiede di essere iscritto ad una sola Unione » sostituirei « può essere iscritto ad una sola Unione ».

Sempre sull'art. 8 ritengo che, per garantire la segnalazione del trasferimento dall'Unione originaria ad un'altra sia il caso d'imporre che sia l'Unione successiva a darne comunicazione alla precedente, o almeno aggiungere tale prescrizione a quella già prevista dall'art. e in base alla quale dovrebbe l'Exallievo segnalare il suo trasferimento all'Unione originaria.

Sull'art. 9

Direi di togliere l'esemplificazione per dire soltanto che « l'Unione raccoglie fraternamente, nelle sue riunioni periodiche, anziani e giovani ».

Sull'art. 10

Direi di togliere la seconda parte del primo periodo (« che attesta la sua volontà di adesione all'organizzazione con il proposito di osservare il regolamento dell'Unione ») e ciò sempre in armonia con il concetto della spontaneità dell'associazione fondamentalmente contenuto nell'art. 1, nonchè, comunque, data la presenza dell'art. 11 che dice, in altri termini, la stessa cosa.

Sull'art. 11, *nonchè per relazione con il presente rilievo,* **sull'art. 22.**

Siccome l'art. 22 dice che ogni Exallievo deve ricevere, con « Voci Fraterne » il « Bollettino Salesiano » periodico delle opere e Missioni di S. Giovanni Bosco e organo della Pia Unione dei Cooperatori (art. 8 Statuto-base) è, anzitutto, evidente che il diritto a ricevere anche il *Bollettino Salesiano* venga inserito nell'art. 11. Quanto all'art. 22 sarei dell'opinione di eliminarlo, perchè un regolamento deve avere soltanto norme caratteristiche funzionali interne per l'attività dell'Ente da regolamentare e quindi non è tipicamente adatto per l'espressione di inviti a determinati comportamenti. È certamente un invito encomiabile, ma che sarà bene riservare alle iniziative di propaganda per la Pia Unione dei Cooperatori, mentre, quale richiamo agli Exallievi, dovrebbe essere espresso sotto forma di invito implicito, pertanto dovrebbe bastare l'inclusione del diritto a ricevere il *Bollettino Salesiano* nell'art. 11 fra i diritti degli Exallievi conseguenti al tesseramento e l'inclusione dell'aiuto ai Cooperatori per le Attività Religiose dell'Unione nell'art. 24. Sempre a proposito dell'art. 11 toglierei l'espressione « gli inviti a feste » che mi sembra un tantino (mi si passi la parola) dopolavoristica e la sostituirei con « gl'inviti a tutte le manifestazioni organizzate dall'Unione ».

Sull'art. 12

Dalla Presidenza Nazionale sarebbe venuta questa nota: l'espressione « *onestà di vita* » potrebbe sostituirsi con « chiare dimostrazioni di dirittura morale ». Qui conviene fermarsi un po', prendendo in mano le statistiche. Esse ci dicono che vi sono Exallievi « iscritti », perchè risultano dallo schedario ed Exallievi « iscritti » perchè oltre a risultare dallo schedario sono anche « tesserati » (l'aggiornamento o meno non ha importanza per quanto sto dicendo).

L'art. 12, nella dizione attuale, dice in sostanza — se non erro — che non basta essere Exallievo per avere diritto automatico al conseguimento della tessera, ma occorre, come condizione il rilascio della tessera, l'onestà di vita, nonchè la presentazione da parte del Direttore o di almeno due Exallievi regolarmente tesserati. Esiste però anche un articolo 35 che pone fra i compiti del Consiglio Direttivo dell'Unione quello di disporre « *per l'iscrizione e per la cancellazione dei soci negli elenchi dell'Unione* ». D'accordo che l'iscrizione negli elenchi dell'Unione non è l'iscrizione negli elenchi dei tesserati, ossia non è la concessione della tessera, ma l'art. 35 mi suggerisce di lasciare al Consiglio Direttivo dell'Unione (o, più sollecitamente, alla Presidenza dell'Unione di cui fanno parte il Sig. Direttore, il Sig. Incaricato Salesiano) il compito di decidere sulla concessione della tessera. Si può modificare l'art. 2 in termini puramente burocratici, ossia dicendo che per ottenere la tessera l'Exallievo deve farne domanda su presentazione (con sottoscrizione cioè) di almeno due Exallievi regolarmente tesserati. In tal modo il Consiglio potrà aver tempo di vagliare il richiedente anche sotto il profilo del requisito che l'art. 12 attualmente indica come « onestà di vita », ragion per cui attualmente per rifiutare la tessera a un Exallievo (che si presume conosca il Regolamento) si verrebbe a dichiarare, per implicito, che gli manca il suddetto requisito. Con la soluzione da me suggerita la valutazione del Consiglio dell'Unione *non ha requisiti di necessario riferimento* e ovviamente (senza incautamente dichiararlo nel Regolamento) vaglierà la domanda sulla base di quello che il Consiglio Nazionale ha definite « chiare dimostrazioni di dirittura morale ».

E veniamo ai giovani

Dico francamente che gli articoli elencati nel Titolo IV « Sezione Giovani » non sono del tutto luminosi. Infatti l'art. 13 considera *giovani* quelli *di età inferiore ai* 16 *anni*, l'art. 15 considera giovani gli *oratoriani che abbiano raggiunto l'età della leva militare* e l'art. 16 considera *giovani tutti quelli veramente tali* secondo l'accezione comune della parola. E si può aggiungere che l'art. 14 in relazione all'art. 18 considera giovani *quelli di età giovanile.*

Siamo evidentemente di fronte ad un caso di eccesso di zelo normativo.

Io suggerirei di lasciare intatto l'art. 15 per quanto riguarda gli oratoriani perchè è giusto passino all'Unione Oratoriana all'età della leva militare, ma chiamandoli soltanto oratoriani e non anche « giovani » per non complicare le cose dell'art. 17. Direi poi di lasciare intatto l'art. 17 che rispecchia fedelmente quanto avviene effettivamente nelle singole Unioni; (almeno quanto avviene nelle singole Unioni della mia Federazione, che però ritengo siano, al riguardo, sullo stesso piano organizzativo delle altre Unioni d'Italia). Dice l'art. 17: « L'Unione ha il dovere di curare con particolare zelo i consociati di età giovanile; designa all'uopo un consigliere con l'incarico specifico di applicarsi in favore dei giovani ». La pratica insegna che a tale funzione provvede solitamente lo stesso Incaricato dell'Unione; e la pratica insegna pure che gl'Incaricati hanno cura di coltivare i giovani con attenzioni e manifestazioni separate pur convogliandoli nella grande famiglia degli Exallievi nelle giornate, per così dire, collettive e, fra queste, in quella principale del Convegno annuale.

E allora si stabilisca con norma regolamentare una Sezione Giovani e si lasci alla sua Unione di fissare i requisiti di età a seconda delle esigenze locali.

Rimarrà allora fermo l'art. 19, assai opportuno per la creazione di futuri abili dirigenti, mentre si potranno collegare le disposizioni dell'art. 14 e dell'art. 18 in questa forma (che non pretende di essere incensurabile): « tenuto presente l'art. 135 del Regolamento Salesiano che dispone « si invitino i giovani che sono sul punto di lasciare le case Salesiane ad iscriversi alla locale sezione Exallievi » alla fine di ogni anno scolastico il Presidente locale o regionale, d'accordo con il Direttore della Casa indirizza ai giovani dell'ultimo corso un saluto improntato alla piú schietta cordialità e familiarità per spiegare il significato, l'importanza ed i vantaggi del Movimento Exallievi, e quindi li invita ad iscriversi alla Unione locale ».

Senza stabilirlo nel Regolamento, direi di suggerire ai Dirigenti delle Unioni di fare in modo che venga offerta la tessera con il bollino del primo anno di iscrizione; ma dico francamente che toglierei la previsione della consegna del « premio Exallievi di Don Bosco » (che l'attuale art. 18 prevede in favore dell'allievo « che a giudizio del Direttore più lo meriti — essendosi distinto per condotta e profitto per tutto il periodo di permanenza nell'Istituto » —), onde evitare situazioni di disagio che potrebbero influire negativamente (e torniamo sempre al concetto fondamentale dell'art. 1) sulla spontaneità dell'associazione.

Sezione Exallievi Sacerdoti

Sull'art. 20

Sarà meglio prevedere *come norma una* « *Sezione Regionale* » e come eventualità una « *Sezione propria in seno all'Unione* » pur augurandomi che vi sia sempre un numero sufficiente per dar luogo a tale eventualità.

Soci benemeriti

Approvo la previsione dell'art. 21, cui aggiungerei « *da consegnarsi in occasione del Convegno annuale* », affinchè il fatto, tanto consolante, possa esercitare una estesa influenza su tutti gli Exallievi presenti al Convegno.

Elezioni

Sull'art. 29

La Presidenza Nazionale ha annotato: « sembra necessario stabilire un altro metodo, essendo piuttosto vaga nella composizione e nella stessa funzione, la riunione di soci anziani, costituita in comunità di unione ». La preparazione della lista dei candidati all'elezione è certamente un problema delicato, anche per la sensibilità acuita dai tempi e dalla relativa maturazione democratica.

Una soluzione che a tal proposito potrebbe ritenersi soddisfacente (perchè soddisferebbe tale sensibilità) sarebbe quella di consentire ai soci la facoltà di indicare dei candidati; ma siccome l'indicazione deve precedere il giorno dell'elezione, che è tradizionalmente quello del Convegno annuale, io direi di lasciare alla Presidenza (composta come al punto 3 dell'attuale art. 25, ossia « dal Direttore, dall'Incaricato Salesiano, dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Cassiere») il compito di preparare la lista dei candidati in numero almeno doppio. Questo « *almeno* » lo aggiungo io al secondo comma dell'attuale art. 29 che vuole il numero *doppio esatto* inserendo però nell'art. 29 questa norma: « I soci hanno facoltà di proporre dei candidati e a tale scopo dovranno far pervenire i nominativi al sig. Direttore, almeno 30 giorni prima del Convegno annuale. In base alle proposte, che dovranno essere sottoscritte, per la proposizione di ciascun candidato da tanti soci, diversi per ciascuna proposta, che rappresentino almeno il 10 per cento dei tesserati dell'Unione », i nominitavi così indicati e vagliati dalla Presidenza dell'Unione saranno inclusi nella lista dei candidati ».

Sull'art. 30

È da condividere l'aggiunta proposta dalla Presidenza Nazionale, per cui avrebbero diritto al voto attivo e passivo i soci tesserati in regola con il tesseramento annuale.

Sull'art. 32

Aderisco all'opinione espressa dalla Presidenza Nazionale, secondo la quale « sembra opportuno stabilire che la scelta del Presidente e del Segretario sia demandata esclusivamente al Direttore. « A tale scopo sarà da premettere all'attuale dizione dell'articolo 32 la seguente disposizione: « La scelta del Presidente e del Segretario è demandata al Direttore »; dove si vede che avrei tolto *quell'esclusivamente* e dico che l'ho fatto perchè mi sembrava un avverbio superfluo. Conseguentemente « i membri eletti potranno eleggere il Vicepresidente, il Cassiere, i Consiglieri con incarichi speciali ecc. » come previsto nell'attuale art. 32.

Sull'art. 34

La Presidenza Nazionale suggerirebbe di aggiungere (comma b) l'Incaricato Salesiano alla menzione del Direttore per la convocazione del Consiglio ecc. da parte del Presidente. Nulla in contrario all'aggiunta, anche se non riesco a pensare una convocazione del Consiglio e dell'Assemblea degli Exallievi fatta d'accordo tra il Direttore e il Presidente, o fra il Presidente e il Direttore... all'insaputa dell'Incaricato Salesiano.

Sull'art. 36

Anche se non riesco ad immaginarmi un Direttore in minoranza negli Organi Dirigenti di cui fa parte di diritto come *primus* senza *inter pares*, direi di aggiungere all'art. 36 questo inciso: « il quale potrà esprimerla nel corso della seduta degli Organi Dirigenti o riservarsi di esprimerla in seguito ».

Sull'art. 37

La Presidenza Nazionale suggerisce la nuova dizione del seguente tenore: « sono compiti del Segretario dell'Unione »; ritengo la proposta ragionevole.

Sull'art. 39

La Presidenza Nazionale ritiene sia il caso di integrare l'iscrizione « è l'Organo Ufficiale dell'Unione locale », dicendo più appropriatamente: « è l'Organo Ufficiale *di ogni* Unione locale ».

Sull'art. 40

La Presidenza Nazionale suggerirebbe di sostituire l'espressione « e con personali appelli alla generosità degli Exallievi più abbienti » quest'altra « e con appelli alla generosità personale degli Exallievi più abbienti ». Ma a me non piace nè l'una nè l'altra, giacchè preferirei l'espressione « *e con affidamento sulla generosità degli Exallievi* » togliendo gli « *appelli* », anche perchè sanno di esito incerto e « i più abbienti », perchè sa di discriminazione mentre la generosità degli Exallievi è concetto generale e l'affidarsi alla stessa da parte dell'Unione, è più rispettoso della sensibilità caritativa dei singoli associati. A meno che non si voglia cancellare l'inciso « e con personali appelli alla generosità degli Exallievi più abbienti » e scrivere, dopo « il tesseramento, le feste di beneficenze, le lotterie e quel più vasto eccetera », un inciso molto Salesiano che dica: « *e attingendo, come sapeva fare Don Bosco, alle fonti della Divina Provvidenza* ».

Sull'art. 41

Pienamente d'accordo con la Presidenza Nazionale nel correggere l'evidente « lapsus calami »: il colore della « Nazionale italiana » (che sa di giuoco del calcio) con il « tricolore della Nazione italiana ».

Sull'art. 45

Lo toglierei non tanto perchè non esiste una « Segreteria Nazionale » come organo « giacchè esiste soltanto come ufficio, mentre come organo esiste « *il Segretario Nazionale* » (art. 7 Regolamento Federazione Nazionale Italiana) quanto perchè, con tutto il rispetto per il Segretario Nazionale, troverei giusto che la pubblicazione (*rectius* « la emanazione ») di norme per l'interpretazione e applicazione del Regolamento dell'Unione dovrebbe essere compito della Presidenza Nazionale.

Tolto o corretto così l'art. in questione (che presuppone, ovviamente, l'insorgenza di questioni nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento) direi di precisare con nuova norma quanto segue: ogni eventuale questione sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Regolamento dovrà essere sottoposta alla Presidenza Nazionale — tramite la Presidenza Regionale — che la risolverà vincolativamente ».

Sull'art. 48

Non ritengo sia esatto affermare che « il Gruppo è autonomo, funzionalmente retto da una Presidenza regolarmente eletta ». Il Gruppo può essere autonomo solo funzionalmente, ma non anche istituzionalmente perchè è sempre il Gruppo di una Unione: quindi si dica: « il Gruppo è funzionalmente autonomo e istituzionalmente fa parte della Unione cui è aggregato ». Quanto all'elezione della Presidenza del Gruppo trovo giusta l'osservazione della Presidenza Nazionale, che cioè sia accennato a un *modus* per l'elezione e tale *modus*, ovviamente, deve essere analogo a quello dell'elezione della Presidenza della Unione. La Presidenza Nazionale ha suggerito di dire: « Una Presidenza eletta dai soci in analogia con quanto stabilito nel precedente titolo 8 ». La modifica è indubbiamente accettabile per evitare confusioni sistematiche nell'ambito dell'Unione, ambito nel quale sono inclusi, istitutivamente, tutti i Gruppi.

Sui Nuclei di cui all'art. 51 nulla ho da dire perchè non ne ho ancora conosciuto uno.

Si possono verificare le condizioni per l'esistenza di Nuclei (Nucleo dei licenziati nell'anno, Nucleo dei maestri. Nucleo dei Geometri...).

* * *

A chiusura di queste « *prospettive di perfezionamento* » mi sovviene la « nota » segnata in calce alla copia dell'Ordine del Giorno di questo Consiglio Nazionale che dice, a proposito delle relazioni sul perfezionamento dei Regolamenti, testualmente: « *Questo punto significa che nella seduta del Consiglio Nazionale non s'intende di addivenire ad immediate deliberazioni, ma a proposte concrete, che nel corso dell'anno dovrebbero maturare* ».

È in ossequio a tale, saggia, « *Nota* » che io ho messo per iscritto queste mie *prospettive* per il perfezionamento del Regolamento dell'Unione; e l'ho fatto anche perchè ho visto, nella relazione sulla riunione della Presidenza Nazionale (6 ottobre '63) che è in programma per il 1965 (magari in occasione dell'inaugurazione del Tempio sul Colle Don Bosco) *una riunione dei Presidenti (congresso) delle Unioni d'Italia*. E allora ho pensato (e questo pensiero non è una semplice prospettiva, ma una concreta proposta) di *suggerire l'invio delle relazioni*

voci fraterne

VIA MARIA AUSILIATRICE 32 - TORINO

Quindicinale - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo II
Anno XLV - 15 Gennaio 1964 - N. 2

Agli associati vengono spediti i fascicoli che portano i numeri dispari
I numeri pari sono riservati ai dirigenti

Direttore responsabile: D. Umberto Bastasi - Redattore-capo: Dott. D. Severino Gallo
Registrato al n. 345 del Tribunale Civile di Torino in data 26 gennaio 1949
Direzione e Amministrazione: Via Maria Ausiliatrice 32 - Torino
Conto Corrente Postale 2/29939 intestato alla Federazione Exallievi di Don Bosco
Telefono 48.59.01

---

odierne per il perfezionamento dei vari Regolamenti ((Nazionale Italiano, Regionale, e Unionale) *alle singole Presidenze di Unione* (oltre che, naturalmente, alle Federazioni Regionali) ponendo loro un termine per far pervenire le eventuali osservazioni alla Presidenza Nazionale. Si ponga « un termine » perchè la Presidenza Nazionale possa, rielaborare tutto il materiale in proposito e presentare all'auspicato *Congresso delle Unioni d'Italia i nuovi* testi per un'approvazione plebiscitaria. Naturalmente pur presentando questa come un'*autentica proposta*, anzichè soltanto come una modesta prospettiva, dichiaro che può anch'essa, alla pari di tutte le prospettive di cui sopra, essere inattesa.

Se l'una e le altre lo fossero veramente, non metterei questa relazione nel *dossier* dei lavori fatti per niente, perchè mi resterebbe all'attivo di aver lavorato per Don Bosco.

avv. ANGELO SARTORI
Presidente Regione Veneta S. Zeno

Stampato nell'Istituto Salesiano di Colle Don Bosco (Asti)